

zia, contenesse una bieca minaccia contro la libertà e l'indipendenza dei rappresentanti del paese.

In questa congiuntura, le attribuzioni della Camera non debbono confondersi con quelle del magistrato. La Camera non ha l'incarico di ricercare le prove, non quello di esaminarle. I poteri tutti, se vogliono essere rispettati, debbono mantenersi nei termini loro. Quando un potere trascende i confini in cui è dalla legge circoscritto ed invade gli altri poteri, si corrompe e si frange. L'esame delle prove è del tutto demandato alla magistratura; essa sola può dire se ci sia o non ci sia reato, se ci siano indizi sufficienti o no. L'esame della Camera è ben diverso; non deve trascendere i limiti di quella guarentigia politica che è scopo dell'articolo 45.

Ma qui, signori, ci troviamo innanzi ad un caso in cui qualunque esame è impossibile, poichè il nostro esame diventa possibile quando occorre tradurre in giudizio un deputato. Noi dobbiamo rispettare l'apprezzamento fatto dalla magistratura. Quale è l'apprezzamento delle prove, che ha fatto il magistrato che domanda l'autorizzazione? A lui risulta che dalle indagini fatte sembra *probabile* che possa un deputato essere implicato in una processura.

Signori, da questo stato degli atti se ne può inferire la traduzione in giudizio? Evidentemente no. Qui non siamo più nel diritto politico, non siamo nell'articolo 45, siamo in un altro campo. Ma, secondo il diritto comune, potete voi tradurre in giudizio un uomo del quale si dice soltanto dal magistrato essere probabile che risulti la possibilità della reità? Una sola può essere la conclusione di questo discorso: l'autorizzazione è stata invocata inopportunamente. Se diceste altrimenti, voi mettereste il deputato, che pure è guarentito dall'articolo 45, in una condizione peggiore di quella di ogni altro cittadino, perocchè la imputazione contro un individuo qualunque diviene nota, si divulga quando vi è l'azione penale, quando il magistrato è convinto della giustizia dell'imputazione; ma contro un deputato si divulgerebbe anche quando non ci fosse la convinzione del giudice. Basterebbe per un deputato la sola *possibilità* che egli fosse reo. La possibilità non è e non può essere fondamento legittimo per tradurre un individuo in giudizio e molto meno potrà esserlo per tradurre un deputato guarentito da una speciale sanzione. Fintanto che il magistrato non è costretto dalla sua coscienza ad apporre la qualifica d'imputato, ha nei suoi poteri tutti i mezzi per procedere innanzi, per chiarire, per investigare: non ha bisogno di rivolgersi ad un potere straordinario. L'esercizio di questo potere comincia quando il magistrato crede di poter apporre con sicurezza una imputazione e tradurre in giudizio il deputato. Questi confini non possono essere alterati per compiacenze personali, per riguardi benevoli. È importante, io lo ripeto, che ogni potere si svolga fra i propri confini; al pubblico Ministero che,

persuaso della possibilità di una imputazione, si rivolge a noi, possiamo, dobbiamo rispondere: per ora non avete bisogno del nostro potere, vi basta il vostro. (Benissimo! *su vari banchi*)

Adunque, o signori, io non posso avere un'opinione diversa da quella manifestata dalla Commissione, ed accetto francamente l'ordine del giorno dalla medesima proposto e che è stato accettato dal guardasigilli.

Egli ha riconosciuto l'opportunità di inviare ai pubblici Ministeri istruzioni opportune perchè simili fatti non si ripetano; egli ha spiegato la condotta del pubblico Ministero di Firenze, ed io accetto queste sue spiegazioni. Egli ha ricordato che il pubblico Ministero, parte per deferenza alla Camera, parte perchè forse preoccupato da una opinione di diritto diversa da quella che si è manifestata nella Camera, è venuto a domandare questa autorizzazione. Ebbene, queste dichiarazioni del Ministero mi acquietano pienamente. Esse corrispondono all'ordine del giorno formulato dalla Commissione, e d'altra parte spiegano il contegno del pubblico Ministero, il quale, essendo un magistrato egregio, ha potuto cadere nell'errore solo per soverchio scrupolo delle prerogative parlamentari.

Accettando io le idee contenute nell'ordine del giorno formulato dalla Commissione, credo che possa la Commissione stessa recedere dalla sua proposta e contentarsi delle dichiarazioni del ministro, nelle quali desidererei quasi con un voto unanime vedere assente anche la Camera. (Benissimo! *Bravo!*)

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Broglio ed altri:

« La Camera, udite le dichiarazioni fatte nella tornata di ieri dall'onorevole Salvatore Morelli, concede la chiesta autorizzazione;

« Invita però il guardasigilli a dare le opportune istruzioni alla magistratura inquirente affinchè non si rivolgano alla Camera domande per autorizzazione a procedere contro i deputati, se prima non risulti la necessità della traduzione in giudizio, e passa all'ordine del giorno. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato. (È appoggiato.)

L'onorevole Broglio ha la parola per svolgerlo.

BROGLIO. La Camera comprende che io non sorgo ora a sviluppare il mio ordine del giorno per una grande speranza che io abbia di vederlo accolto.

Purtroppo, e dico purtroppo dal mio punto di vista, la posizione presa dall'onorevole Pisanelli è tale da poco meno assicurargli il voto della Camera, perchè si è associato alla Commissione ed alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ed avendo aggiunto delle gravi considerazioni, è troppo difficile vincere una corrente formata da confluenti così forti.

Ma, siccome le ragioni esposte non mi hanno convinto, così io mi credo obbligato a sostenere il mio assunto davanti alla Camera.